

ALLEGATO "B" al n. 26550 rep. e n. 19545 racc.

ASSOCIAZIONE "LA COMETA"

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1. E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, una associazione denominata "La Cometa".

A seguito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)- sezione Organizzazioni di Volontariato "ODV", l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo ODV.

L'Associazione ha sede in Jesolo (VE) Piazza Matteotti n. 9 presso Parrocchia San Giovanni Battista.

L'Associazione potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative e sezioni locali.

La variazione della sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci, non si intende quale modifica del presente Statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II - ATTIVITA' E SCOPI

Art. 2. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue, senza discriminazione di carattere religioso, politico ed etnico, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017:

- lettera a) *"interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni"*;

- lettera b) *"interventi e prestazioni sanitarie"*;

- lettera c) *"prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni"*;

- lettera d) *"educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa"*;

- lettera i) *"organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo"*;

- lettera p) *"servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106"*;

L'Associazione, in particolare, svolgerà:

- attività di assistenza sociale e/o socio sanitaria a favore dei soggetti portatori di handicap ed ai soggetti con qualsivoglia disagio psichico, o affetti da psicopatologie, offrendo altresì sostegno alle loro famiglie, in funzione dell'integrazione e l'inserimento degli stessi nel tessuto sociale, lavorativo e scolastico;
- attività motivanti a favore dei suddetti soggetti all'interno di laboratori multidisciplinari: di pittura e lettura, ricreativi e manuali, teatrali, di attività motorie e ludiche, etc, favorendo occasioni di incontro, di comunicazione, di socializzazione e di occupazione del tempo libero, nel rispetto dei loro ritmi operativi, delle loro capacità e della loro dignità.

Per realizzare le finalità espresse nel precedente comma, l'Associazione può:

- creare occasioni di addestramento lavorativo attraverso l'apertura di laboratori anche artigianali e la creazione di centri educativi-occupazionali;
- individuare posti di lavoro, in relazione alle norme di legge in materia di "invalidi civili", mediante accordi con aziende e sindacati;
- stipulare convenzioni con Comuni, Province, Regioni, unità locali socio-sanitarie, Uffici Giudiziari ed Enti Pubblici e privati di ogni ordine e grado, nonché ricevere dagli stessi contributi e donazioni.

Nel proseguimento di tali finalità l'Associazione potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con Enti Pubblici e Privati che perseguono attività e scopi analoghi nonché organizzare e partecipare a Congressi e/o incontri di studio.

In particolare, l'Associazione promuoverà una costante e attiva collaborazione con altre Associazioni che operano nell'ambito dei disturbi psichici.

L'Associazione persegue le suddette attività prevalentemente a favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati, configurandosi quale organizzazione di volontariato così come previsto dall'art. 32 del D.lgs. 117/2017.

Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, ed in conformità alla normativa vigente, il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Le attività dei volontari sono svolte nel rispetto di quanto previsto al riguardo del Codice del Terzo Settore e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa vi-

gente in materia, con apposito regolamento sui rimborsi spese ai volontari. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario e sono fatte salve le autodichiarazioni consentite dalla legge. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 (e del D.M. in materia), i volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Tale copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche, come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi oltre all'ausilio dei volontari, anche della collaborazione di personale dipendente e di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti indicati dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale indicate dal presente articolo, come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti dal D.M. in materia.

L'Associazione potrà compiere operazioni economiche, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie e/o utili allo svolgimento della propria attività nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta di fondi, accettare lasciti, donazioni e contributi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità al disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO III - I SOCI

Art. 3. Sono soci dell'Associazione le persone fisiche, senza distinzione di nazionalità, razza o religione, che condividendo gli scopi e le finalità chiedono di farne parte per mezzo di idonea richiesta indirizzata al Consiglio Direttivo.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio stesso.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'esame delle domande di ammissione pervenute e potrà rifiutare l'ammissione di nuovi soci, con decisione motivata, comunicandola per iscritto all'interessato.

Il richiedente rifiutato può ricorrere all'assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.

L'assemblea dei soci decide sull'argomento nella prima riunione convocata.

Art. 4. Tutti i soci sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto, degli eventuali Regolamenti emanati, nonché le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea dei soci.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota fissa di iscrizione di euro 50,00 (cinquanta) e di una quota annua associativa il cui importo è fissato dall'assemblea.

Art. 5. Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso e/o dimissioni volontarie, per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni consecutivi, per morte e per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di comportamenti o attività pregiudizievoli o contrarie alle finalità dell'Associazione, nonché per reiterate violazioni delle delibere o degli eventuali Regolamenti emesse dagli organi dell'Associazione.

Il provvedimento disciplinare dell'esclusione comunicato al socio per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC potrà essere impugnato dal socio entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta comunicazione, con ricorso in forma scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC all'assemblea, che se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi nella sua prima seduta utile.

I soci receduti o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi a qualsiasi titolo versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega (sono ammesse al massimo due deleghe per socio), di partecipare alle attività promosse dall'Associazione e di usufruire dei servizi offerti dalla stessa.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di candidarsi per le nomine delle cariche sociali.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R., PEC o mail. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 7. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione.

Essi non possono essere elettori né essere eletti alle cariche sociali.

TITOLO IV - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Sarà inoltre nominato per decisione dell'assemblea, qualora risulti obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, un organo di controllo, anche monocratico. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento ed esercita ogni altro compito attribuito dalla normativa in vigore. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti e in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Assemblea

Art. 9. L'assemblea è costituita da tutti i soci. L'assemblea esercita le competenze previste dall'art. 25 del D.Lgs. 117/2017, in conformità al presente statuto, e può essere convocata in via ordinaria e/o straordinaria.

Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

Art. 10. L'assemblea ordinaria ha, in principalità, i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il suo Presidente e Vice-Presidente;
- deliberare sul programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo e fissare i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approvare il bilancio di esercizio;
- stabilire l'ammontare delle quote associative annuali e degli eventuali contributi a carico dei soci;
- eleggere l'Organo di Controllo, qualora sia obbligatorio;
- approvare eventuali Regolamenti interni, predisposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11. Le riunioni sono convocate dal Presidente con indicazione del luogo e della data della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o email).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci. In tale caso il Presidente deve provvedere, con le modalità sopra indicate, alla convocazione dell'assemblea che dovrà essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

L'assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, elegge tra i presenti un segretario, il quale provvede a redigere il verbale delle deliberazioni dell'assemblea.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli eventuali scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 12. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è rego-

larmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 13. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 14. Gli ordini del giorno aventi ad oggetto le modifiche allo Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono di competenza dell'assemblea straordinaria e possono essere presentati dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

Le deliberazioni di modifiche allo Statuto sono approvate dall'assemblea straordinaria, con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci in prima convocazione e di almeno la metà più uno in seconda convocazione, e con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione della maggioranza assoluta dei soci.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Consiglio Direttivo

Art. 15. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 7 (sette). Durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio Direttivo, una volta eletto, può incaricare alcuni suoi componenti ad esercitare le funzioni di segreteria e di tesoreria dell'Associazione.

Art. 16. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o e-mail).

In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a 2 (due) giorni.

Art. 17. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione a termine di Statuto.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 19. Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- gestire l'ordinaria e straordinaria amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'assemblea il bilancio di esercizio redatto secondo le norme di legge;
- determinare il programma di lavoro e di gestione dell'Asso-

ciazione in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea;

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Presidente

Art. 20. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci.

Art. 21. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione della carica, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente, qualora nominato.

Art. 22. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per la carica di membro dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.

TITOLO V - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Art. 23. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività dalla quota fissa di iscrizione attualmente fissata in euro 50,00 (cinquanta), dalle quote associative annuali determinate dall'assemblea, dai contributi dei soci, dai contributi dei privati, dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, dai contributi degli organismi internazionali, dalle donazioni e dai lasciti testamentari, dagli introiti derivanti da attività di raccolta fondi, dalla rendita di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

Art. 24. I fondi sono depositati presso uno o più istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 25. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso e perdita della qualità di socio.

Art. 26. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo dei ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato obbligatoriamente per lo svolgimento delle attività statutarie di cui al precedente art. 2. L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, così come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'assemblea dei soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO VI - BILANCIO

Art. 28. L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio, secondo le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, che deve essere presentato all'assemblea degli associati entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo, qualora sia stato nominato, deve essere depositato presso la sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima dalla data fissata per l'assemblea.

Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

TITOLO VII - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 29. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste al precedente art. 14.

La stessa assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 27.

TITOLO VIII - NORMA DI RINVIO

Art. 30. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Firmato: Ennio Valiante, Angelo Sergio Vianello notaio (L.S.)

- COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005 N. 82, FIRMATO COME PER LEGGE.